

## TRIBUNALE DI PESCARA



*Ufficio di Presidenza*

□ *via Antonio Lo Feudo, n. 1 – 65129 Pescara* – □ *085/4532211* □ *085/4532216*

□ *[tribunale.pescara@giustizia.it](mailto:tribunale.pescara@giustizia.it); [prot.tribunale.pescara@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.pescara@giustiziacert.it)*

Prot. N. *1281* /2024.U

Pescara 18 aprile 2024

*Al Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati  
Sede*

Si inoltrano due *Linee Guida* in materia di *Esecuzioni Mobiliari* per opportuna informazione agli iscritti all'Albo

### *Linee guida pignoramenti presso terzi con patrocinio a spese dello Stato*

A seguito della recente ispezione che ha interessato il Tribunale di Pescara, è stato modificato il modello dell'*ordinanza di assegnazione* nei *pignoramenti presso terzi* in cui il *creditore* è parte *ammessa al patrocinio a spese dello Stato*.

In particolare, valorizzando l'art. 135 TU *Spese di Giustizia*, il *terzo pignorato* è chiamato a versare all'*Erario*, in prededuzione, tutte le somme *anticipate e/o prenotate a debito*, ovvero che verranno *anticipate e/o prenotate* (ad esempio, per la liquidazione dei compensi dell'Avvocato ovvero per l'imposta di registro), mediante modello F23 che verrà predisposto dalla *Cancelleria*, inserito nel fascicolo telematico ed inviato al *terzo pignorato*.

Tuttavia, per poter calcolare le somme da riversarsi all'*Erario*, la *Cancelleria* deve attendere la registrazione dell'atto ad opera dell'*Agenzia delle Entrate* (ove l'*ordinanza* sia soggetta a registrazione) e il pagamento degli onorari dell'Avvocato della parte ammessa. A tale ultimo proposito, come di consueto per le ammissioni al PSS, il *decreto di liquidazione* verrà notificato a cura della *Cancelleria* alle parti e al PM. Decorso 30 gg dalla notifica, in assenza di *opposizioni*, il relativo sottofascicolo verrà trasmesso all'*Ufficio Spese* per il pagamento. Di tale passaggio verrà notiziato l'Avvocato della cui liquidazione si tratta, il quale è invitato non solo a inviare la

relativa fattura all'*Ufficio Spese* come di consueto, ma anche a **produrre copia** della **detta fattura** nel **fascicolo telematico dell'esecuzione mobiliare**. L'invio al fascicolo telematico **NON** sostituisce l'invio all'*Ufficio Spese*, adempimento comunque necessario per assicurare il pagamento della fattura stessa.

Quindi diventa fondamentale, per consentire che l'assegnazione delle somme a favore del creditore avvenga in tempi rapidi, acquisire al fascicolo la **copia della fattura** nelle more del pagamento che verrà eseguito dall'*Ufficio Spese* (in assenza di fattura, infatti, la *Cancelleria* non è a conoscenza del regime fiscale optato dall'Avvocato), sì da non far attendere oltremodo il creditore.

**Il pagamento in favore del creditore da parte del terzo può avvenire, infatti, solo dopo la soddisfazione dell'*Erario*.**

Una volta eseguito il pagamento del *modello F23*, è necessario depositare telematicamente la relativa ricevuta. In difetto del deposito di tale ricevuta (non avendo la *Cancelleria* modo di sapere se il detto *F23* sia stato o meno pagato), si procederà al recupero coattivo delle somme prenotate e/o anticipate dall'*Erario*.

Si richiede, quindi, agli *Avvocati* la massima collaborazione sia relativamente all'invio di copia di cortesia della fattura all'interno del fascicolo telematico, sia al deposito della ricevuta di pagamento del *modello F23* non avendo il *terzo pignorato* (ancora) accesso diretto al fascicolo telematico.

#### **Linee guida iscrizione pignoramenti presso terzi eseguiti dall'*Ufficiale ex art. 492-bis c.p.c. (riforma Cartabia)***

Nel caso di ***pignoramento presso terzi*** eseguiti dall'***Ufficiale Giudiziario*** (d'ora in poi anche solo *UG*) ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c., il *creditore* procedente deve iscrivere a ruolo la causa nelle forme del ***pignoramento presso terzi***.

L'atto principale con cui il creditore deve dare impulso al procedimento esecutivo è l'***istanza di fissazione udienza*** per l'***assegnazione***, a cui dovrà essere allegato il ***pignoramento*** eseguito dall'*UG*.

Nell'***istanza di fissazione udienza*** per l'***assegnazione***, infatti, deve essere riportata la data dell'udienza con la precisazione che la stessa è stata prenotata, ad esempio precisando che: «Si chiede la fissazione di udienza per il giorno \_\_\_\_\_ (data già prenotata dal creditore sul sito del *Tribunale di Pescara*) al fine di chiedere l'***assegnazione***».

L'**udienza** da indicare, analogamente a quanto avviene per i *pignoramenti presso terzi*, va **prenotata** sul sito <https://tribunalepescara.sitinebgiustizia.it/PrenPignoramenti.aspx>, e nel deposito dell'iscrizione a ruolo deve essere allegata la **ricevuta della prenotazione dell'udienza**.

Qualora l'udienza non sia stata prenotata, all'atto dell'*iscrizione a ruolo*, dovrà essere indicata una data qualsiasi, specificando nell'*istanza di assegnazione* che l'udienza non è stata prenotata, ad esempio indicando che: «Si chiede la fissazione dell'udienza per l'*assegnazione*, non essendo stata prenotata alcuna udienza». In questo caso l'udienza sarà individuata dal *Giudice dell'Esecuzione*.

Il *GE* fissa l'udienza con *decreto* contenente l'invito ai terzi a comunicare la **dichiarazione ex art. 547 c.p.c.** (come previsto dall'art. 543, comma 2, n. 4, c.p.c.), contestualmente onerando il *creditore* procedente della notifica del *decreto* al *debitore* e ai *terzi pignorati*.

La notifica del decreto di fissazione udienza (che presuppone, quindi, l'avvenuta iscrizione a ruolo della causa) soddisfa la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo richiesta dall'art. 543, comma 5, c.p.c.

Da ciò consegue che la parte dovrà sopportare il *rischio* dell'iscrizione del pagamento anche se poi il *terzo* renderà la dichiarazione negativa; l'*art. 492-bis* non prevede infatti che il *verbale di pignoramento* contenga anche l'avviso al terzo di rendere la dichiarazione, che deve invece essere inserito nel *decreto di fissazione d'udienza* ai sensi dell'*art. 543, ultimo comma c.p.c.*

**Si ricorda** agli *Avvocati* che, qualora ci si avvalga degli **Ufficiali Giudiziari** per l'individuazione dei beni da sottoporre a **pignoramento**, dovrà essere a questi riconosciuto un **compenso** che verrà liquidato dal **Giudice** all'atto dell'**assegnazione** (in tal caso in prededuzione) o al momento della **pronuncia di estinzione della procedura**.

Ringrazio per l'attenzione prestata ed invio distinti saluti

**Il Presidente del Tribunale**

dott. Angelo Mariano Bozza

